

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA GIUNTA

composta dai deputati

Fabrizi Nicola, Micheli, Salvagnoli, Secordato, Sangiorgi
Bertolami, Mazzel

sul progetto di legge presentato dal ministro delle finanze
nella tornata del 20 maggio 1869

*Disposizioni relative al trasporto e deposito di tabacchi di fumo.
Relazione alle disposizioni riguardanti la coltivazione
del tabacco in Sicilia.*

Tornata del 31 maggio 1869

SIGNORE! — Coll'articolo 18 del decreto 28 giugno 1866, avente forza legislativa perchè fatto in virtù di autorità delegata al potere esecutivo per legge dello stesso giorno, fu vietata nelle provincie siciliane la coltivazione del tabacco, e col successivo articolo 19 sono applicate al trasporto ed al deposito di tal merce nella zona doganale siciliana le prescrizioni della legge doganale sul caffè e sugli zuccheri.

Ma in seguito a discussione sulle condizioni morali ed economiche della provincia di Palermo ed all'ordine del giorno approvato dalla Camera il 29 luglio 1867, il ministro delle finanze presentava il 28 gennaio dell'anno seguente un progetto di legge, in virtù del quale è di nuovo ristabilita la libertà della coltivazione del tabacco in Sicilia.

Coll'articolo 10 di questa legge, promulgata il 7 luglio 1868, fu abrogato il suddetto articolo 18 del decreto legislativo del 1866, il quale vietava la coltivazione del tabacco. Per verità quest'abrogazione non

era necessaria, inquantochè l'articolo 1 della stessa legge del 1866, espresamente la permettesse.

Non si è per lo contrario parlato del successivo articolo 19, di cui era necessaria l'abrogazione. Seccoado le disposizioni che questo articolo applica al tabacco, le quali sono quelle contenute negli articoli 56, 57 e 58 del regolamento doganale 11 settembre 1862, approvato con legge 11 dicembre dello stesso anno, la merce deve sempre essere scortata da una bolletta di pagamento e da altra di circolazione da presentarsi agli agenti della finanza al ogni loro richiesta. La validità dei quali documenti essendo limitata ad un anno senza che la legge consenta protoga alcuna, i tabacchi esteri un anno dopo l'introduzione, gli indigeni un anno dopo il raccolto non possono più rimanere nella zona di vigilanza sotto pena eguale a quella del contrabbando, che può raggiungere sino al quintuplo del dazio di entrata. Inoltre pel deposito è necessario un permesso del direttore delle gabelle, il quale non vale

che per un anco, banchè possa essere rinnovato. Tutte queste angherie, sarebbero rivolte tanto più gravi alla coltivazione ed al commercio dei tabacchi in quanto che si è appunto nei circondari litoranei e perciò compresi nella zona doganale, che questa industria si svolge principalmente, se il potere esecutivo non avesse permesso la rinnovazione dei documenti di circolazione, con ora validità di sei mesi, i quali scadono con tutto maggio corrente. È necessario regolarizzare questo anomale stato di cose.

Noteremo che nel progetto ministeriale della legge di permissione della coltivazione del tabacco si proponeva l'abrogazione degli articoli 19 e 20 del decreto legislativo del 1866. Veramente quest'ultimo non deve essere abrogato, siccome quello che determina le pene delle infrazioni all'articolo 17, riguardante l'introduzione dei tabacchi, le prescrizioni del quale rimarrebbero senza sanzione, e così quasi prive d'effetto. Ma non si comprende perchè il ministro non abbia insitito presso la Camera per l'abrogazione dell'articolo 19, come pure perchè la Giunta abbia all'abrogazione di tale articolo sostituita quella dell'articolo 18. Di questi motivi non si trova traccia né nelle relazioni né nella discussione.

Nei dissetti finanziari in cui versa l'Italia la Giunta ha voluto esaminare, se dalla cessazione delle formalità che si propone di abrogare non viene danno all'erario; ed ha dovuto convincersi che esse non sono necessarie ai fini per cui furono decretate, cioè di porgere modo agli agenti doganali di assicurarsi se le partite di ta-

bacco che trovansi nella zona furono introdotte regolarmente, e di rendere impossibili i clandestini depositi lungo il litorale dell'isola, dai quali possa effettuarsi il contrabbando di filtrazione per la vicina terraferma. Ora il litorale dell'isola è abbastanza vigilato, e lo zelo degli agenti delle finanze, oltre alla voce del dovere, è stimolato dal premio per forte dazio che lucrativi possono scoprendo il contrabbando. Sarroge che, anche cessate le discipline che si vogliono abrogare, il movimento del tabacco è sorvegliato dalla legge che ridonò alla Sicilia la libertà di coltivazione. In fine la crescente produzione od il crescente uso del tabacco indigeno fanno progressivamente diminuire l'importazione di quello estero, e più facile è quindi la sorveglianza, mentre più rare si presentano le occasioni di contrabbando.

Riguardo poi ai pericoli di contrabbando nelle provincie continentali vicine alla Sicilia, meno ancora ha da temere la finanza, imperiocchè per due volte dovrebbe essere elusa dal contrabbandiere la vigilanza degli agenti doganali, cioè all'uscire dall'isola ed al por piede in terraferma.

Lasciate, siccome mentre l'abolizione delle formalità di cui si tratta non reca danno agli interessi erariali, e per lo contrario grande vantaggio all'industria dei tabacchi in Sicilia, così la Commissione vi propone di approvare il progetto di legge.

G. B. MICHELINI, relatore.

~~PROGETTO DEL MINISTERO~~

Articolo unico.

E abrogato l'articolo 19 del decreto legislativo 28
giugno 1866, numero 9/18, relativo al trasporto ed al
deposito dei tabacchi nella zona doganale siciliana.

~~PROGETTO DELLA GIUNTA~~

Identico al qui contro.

Appunto della posta del 6 giugno 1869.

Ufficio

PROGETTO DI LEGGE

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato ad operare una leva nei nativi nell'anno 1863 in tutte le provincie dello Stato.

Art. 2.

Il contingente di prima categoria è fissato a quarantamila uomini.

Art. 3.

Gli iscritti designabili, che sopravanzeranno dopo che sarà stato completato il contingente di prima categoria, formeranno la seconda categoria, giusta il disposto dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1857, n° 2261.

Art. 4.

In esecuzione di quanto prescrive l'articolo 10 della legge 20 marzo 1854, il contingente di prima categoria assegnato alle singole provincie della Venezia e di Mantova sarà suddiviso fra i distretti che le compongono.

Il distretto vi rappresenterà il mandamento per tutti gli altri effetti contemplati nella legge del reclutamento.

Art. 5.

Per gli effetti dell'articolo 94 della citata legge 20 marzo 1854 si avranno per questa leva nelle provincie della Venezia ed in quella di Mantova, quale era prima della legge 9 febbraio 1868, come non esistenti tempo raneamente in famiglia gli assenti della cui esistenza in vita non siasi avuta notizia da cinque anni compiuti.

Art. 6.

L'assenza, di cui nel precedente articolo 5, dovrà essere comprovata con certificato della Giunta municipale del comune dell'ultimo domicilio o residenza dell'assente, nel quale certificato venga riferita e confermata la dichiarazione di quattro persone probe e degne di fede.

SESSIONE 1867-68

N° 306-A

PRIMA DELLA I LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei deputati

**Brignone, Govone, Morelli Carlo, Fabris, Masellina,
Bianchi Celestino, Fiastri**

su progetto di legge presentato dal ministro della guerra

nella tornata del 20 maggio 1869

Leva annuale sui nati nell'anno 1848

Tornata del 7 giugno 1869

SIGNORE! — L'onorevole ministro della guerra io-manda al Parlamento la facoltà di chiamare sotto le armi il contingente de' nati nel 1848.

Invece però di chiederlo nel numero di 44 mila che tanti ne stabilirebbe il disegno di legge presentato alla Camera sull'ordinamento dell'esercito, si limita a domandarne soltanto 40 mila.

E le ragioni di questa differenza addotte dal ministro, furono riconosciute dalla vostra Giunta giuste ed opportune. In quanto che, mentre il numero domandato dal ministro non altera l'ordinamento dell'esercito, e non ne indebolisce il vigore, anche per questo mezzo si concorre a quelle economie alle quali il Parlamento deve per ogni parte provvedere; e tenendo in mira l'interesse dell'umanità e della giustizia nell'applicazione delle discipline regolamentari conserva all'esercito, con la validità fisica dei suoi componenti, l'amore delle popolazioni, e il rispetto universale.

Diffatti, mentre col reale decreto 6 ottobre 1868 si modificarono alcune disposizioni dei regolamenti di-

sciplinari della leva, introducendovi la forma necessaria per dare a cui spetta la responsabilità del giudizio personale della perizia fisica intorno ai titoli d'esenzione, si vennero a garantire per questo scopo tanto la regolarità dell'amministrazione militare quanto i diritti dei reclamanti l'esenzione medesima.

Ampliata poi, secondo i consigli dell'esperienza, la serie dei titoli di fisica esenzione da questo servizio, se viene ora imposto all'esercito un numero minore di iscritti, si assicura al medesimo un servizio migliore con un minore contingente. E così, mentre non si aggredisce l'orario delle spese occorrenti per sopportare alle più frequenti contingenze, che altrimenti si verificano sfavorevoli alla salute dei militi, si rimuove colla medesima una sorgente di perdite individuali le quali, sebbene non provenienti direttamente dalla vita militare, non cessano però di offendere l'istituzione e di promuovere delle difficoltà nella opinione pubblica verso la medesima.

Riconoscendo pertanto la vostra Giunta l'utilità e la

grande importanza delle modificazioni che il decreto 6 ottobre 1868 ha portato nelle discipline regolamentari della leva, non solamente ritiene opportuno di raccomandare al Ministero della guerra l'attuazione completa delle medesime, ma di continuare nell'osservazione diligente dell'efficacia loro, in proposito dello scopo per il quale sono state riformate per accrescerle dove occorra.

La vostra Giunta pertanto, mentre vi propone l'approvazione del progetto ministeriale, vi esprime altresì

il suo convincimento che, tanto per effetto dell'ordine del giorno, in occasione della leva dei nati nel 1847 votato dalla Camera nell'anno scorso, ed in quest'anno, convertito in legge abolitiva di un privilegio impopolare, come per le discipline modificate dal decreto 6 ottobre 1868, intorno ai titoli di esenzione da questo servizio, il reclutamento dell'esercito sia ora sempre meglio costituito sul fondamento della verità e della giustizia.

MORELLI CARLO, relatore.

~~PROGETTO DEL MINISTERO~~

~~PROGETTO DELLA GIUNTA~~

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato ad operare una leva
di nati nell'anno 1845 in tutte le provincie dello
Stato.

Art. 2.

Il contingente di prima categoria è fissato a qua-
rantamila uomini.

Art. 3.

Gli iscritti designabili, che sopravanzeranno dopo
che sarà stato completato il contingente di prima ca-
tegoria, formeranno la seconda categoria, giusta il di-
sposto dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1857, n°
2261.

Art. 4.

In esecuzione di quanto prescrive l'articolo 10 della
legge 20 marzo 1854, il contingente di prima categoria
assegnato alle singole provincie della Venezia e di
Mantova sarà suddiviso fra i distretti che le compon-
gono.

Il distretto vi rappresenterà il mandamento per tutti
gli altri effetti contemplati nella legge del recluta-
mento.

Art. 5.

Per gli effetti dell'articolo 94 della citata legge 20
marzo 1854 si avranno per questa leva nelle provincie
della Venezia ed in quella di Mantova, quale era prima
della legge 9 febbraio 1868, come non esistenti tempo
raneamente in famiglia gli assenti della cui esistenza
in vita non siasi avuta notizia da cinque anni com-
piuti.

Art. 6.

L'assenza, di cui nel precedente articolo 5, dovrà es-
sere comprovata con certificato della Giunta munici-
pale del comune dell'ultimo domicilio o residenza del-
l'assente, nel quale certificato venga riferita e confer-
mata la dichiarazione di quattro persone probe e degne
di fede.

~~Identico al qui sotto.~~

Approvato nella seduta del 9 gennaio 1869.

11/1/69

12 luglio 1868

Ripetute l'annuale supplicazione, presentata
dalla Società culto. Scientifica delle
Città Repubblica Piemontese, diretta
da Mon. Dr. R. Latore.

L'anno appena passato Dicembre 6 gennaio 1868
è avvenuta alla Città di Novi Ligure
una fuga di 11000 persone del paese
in favore di un popolo immigrato dal peruviano
~~paese~~ ^{che} con l'arrivo della famiglia di
Giovanni e Giacomo Gatti.

L'annuale supplicazione di domenica
2 luglio 1868, con cui si prega il Signore
di farci banchi di popoli immigrati affari
ordinamento le Città ripondo che non pre-
occupi la nostra pace e tranquillità
e che il Signore ci protegga da ogni
pericolo e ci doni la vita eterna.
Per questo nostro suffragio, per oggi giorno
l'anno 1868, giorno di domenica 30 luglio.

per le cui pene, tanto da me stimato e amato.
Quoniam coniuge - & manu amplexu tacto e
vixit. ~~hunc~~ hunc lato. ~~hunc~~ ~~hunc~~ ~~hunc~~ ~~hunc~~ ~~hunc~~
et aponi. ~~hunc~~ ~~hunc~~ ~~hunc~~ ~~hunc~~ ~~hunc~~ ~~hunc~~
panis p*re*modi*ne* ~~hunc~~ ~~hunc~~ ~~hunc~~ ~~hunc~~ ~~hunc~~ ~~hunc~~
dei in loco i*hunc* ~~hunc~~ ~~hunc~~ ~~hunc~~ ~~hunc~~ ~~hunc~~ ~~hunc~~
in p*re*folle arni.

Scritto d'Appio

Ripete Manlio p*ro*pono, Non ill'anti
I*ll*l*lo* d'appena la legge.

Ad 26 May 1868

Acres 12 more

For pasture land I apply to Mr.
James S. Dugay the following
such plants known as ^{to} ^{the} ^{best}
apple & components sufficient to supply
pasture ^{as} ^{the} ^{most} ^{convenient} to ^{the} ^{best} ^{use}
2 years more ^{as} ^{the} ^{most} ^{convenient}

March

Dignori Deputati,

Per quel' uile scissione che legge
di Spagna del Re d'Inghilterra ha
autorizzagia di justezza e somma in
tutte le Province del Reame le sue
militarie sei milioni fatti nel 1746.

Ripetendo in questo suo me-
timento di sua Cugnina di sole
annata mia in fine, quando è quello
stabilito nella sua società, nascoste
46 mila, come sarebbe in numero
disposto nel disegno di una guisa
sentito alla Camera delle Camere
de' delli Consigli e tribunali dei
pensi di conservare il loro diritto
di non adattare di siasi modo
ad' obbligo della Spagna e di que-
sare nel tempo stesso la persona
de' delli Consigli e tribunali obblig-
ante i regnanti assister nel nuovo
ordinamento.

Conquistate infatti sotto di me
mis de' obblighi 1745 e 1746 li quali
giorno finora ha prima con un'orda
finente di sua Cugnina di 46 mila
homini e di soldates di 36 mila, con
preso le armi di 5000 uomini fatto
nel Reame in seguito altri hanno fatto
55 e fanno 56000 l' 30% e che sono
quelli che furono fatti con sommabilità

che sono sotto le finalità di incarico
già finiti come da chiamata in modo
non di un continuo maggiore che
le mie avendo controllate sotto le
armi nel 1616 e nel 1617 non erano
mai considerate da pochi militari
che la stessa condizione funziona
delle State contenute qui in fatto
in bilancio e neanche inviate con
maggiore somma che al tempo
che d'esso è servita.

A queste considerazioni mia
sua di bene fare importanza che
il uigente aggiornamento mi manda
il nuovo bilancio della compagnia
già più esaurito del militare servizio
appartenente alla Regia Guardia del C
Miglior 1618, inteso che non si debba
considerare il bilancio che ha riferito
sotto degli armi i soldati non
che addi già di servizio che per
mente eliminare le cause delle
uigenti perdite cui lo obbliga sotto le
mani come comandante segretario

Quando comandante in maggio
mio di informe tenne della appena
fatto agli inscritti di doverli liberare
comunemente per compimento dell'anno
ed inviati sotto le bandiere sollecit
gatti che sono ricevuti singolar
mente abili a prestare e cominci
il militare servizio, voi farai quindi
presumere che un contingente di
tanto tempo sia di 10 milie uomini
obbligatori restare nell'esercito per-

mento suo riconosciuto, spesso con
grado di aderenza e di simpatia non grande
che sembra essere il motivo principale
per cui siamo stati così bene accolto
e amato, come è stato possibile per un
periodo così breve.

Grazie

Il signor conte ritiene che le
cognizioni ricevute nel mondo dei mestieri
sia continuamente richiesta in questo
paese sia perché si trovi qui la Città
degli affari più grande d'Europa
e ancora perché gli proprietari del
paese sono disposti per le loro
giovani ad istruirli nelle
varie scienze, si osservi altrettanto
mentre si studiano i diversi
e molti anni di successiva le giovani
della Città di Genova sono assorbiti
nella professione di cui sono
destinati.

Nelle Province della Toscana
che col maggior diritto si considera
una grande ancora storia romana
quella di Firenze e Livorno, non
che quella circostante, sono assorbiti
tutti coloro che studiano così
l'antico paese e le sue antiche
costituzioni, ma soprattutto
coloro che studiano anche le
attuali cose, cioè coloro che studiano
gli affari di Firenze e di altri paesi
che presentano così grande similitudine con
quelle simili partiti.

Il signor conte ritiene pure
che questo obiettivo sia molto diffuso.

o nonché se hanno di bisogno di far
varie altre sostanziali ed importanti
aggiornamenti.

Progetto di Legge per la lira annuale che cade qui nello anno 1860

Art. 1^o

Il Governo del Re è autorizzato
ad emettere una lira scambiabile sulle
al 1000 in tutte le province del
Regno.

Art. 2^o

Il continuatore della Banca
è fissato a quarantamila milioni.

Art. 3^o

Gli inscritti designati per
supervisione delle casse statali
stato con costituita il contingente
di quei Consiglieri, formazione del
20 Consiglieri, prescelti dall'inscritto
dell'art. 2. Salvo l'appalto di lire
1157. e 2261.

Art. 4^o

Per esecuzione di quanto preso
sotto l'art. 10 dello Regio Decr.
1854, il continuatore della Banca
riserva quanto alle singole Province
alla fine di ogni anno, deve
sustituire per distretto chi si com
penzino.

Se distretto non appresentare
il Montante per quello stesso
altri effetti compiuti nella legge.

3)

de' Relativi.

Art. 5.

Per gli effetti delle art. 9 e 10
articolo 21. Anno 1856 si avendo
in considerazione che nella primitiva
disposizione in qualche articolo
sono qualsiasi le prime due leggi
9 Febbraio 1863, come esse esistono
temporaneamente in giurisprudenza
essenti dalle cui distinzioni in materia
non siano riconosciute le differenze
come compatti.

Art. 6.

Lo assente del cui sub-processo
articolo 5. deve essere comunque
con certezza della Giudea - non
aiutato dal rimanente il quale ha
tutto a rendere - della sentenza, nel quale
il certezza venga riposta e confer-
mata con dichiarazione del quale
processo perche' domanda fede?

Met 2012

H 306

*Soggetto r. oggi - presentato al Ministro
alla fine di Febbraio e Marzo.*

deve ammettere che un'auto nell'anno scorso

presentata al M. Allegro 1969.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Per l'art. 8 della Legge organica sul reclutamento del 20
Marzo 1856.

della proposta del Nostro Ministro della Guerra

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo Unico

Il Nostro Ministro della Guerra è autorizzato a presentare al
Parlamento un progetto di Legge per una leva militare sui giovani nati
nell'anno 1848 ed a sostenere la discussione.

Dat. a Torino addì 19 Maggio 1869.

